

COMUNE DI TAIIO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 7 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Rideterminazione delle tariffe del servizio di asilo nido a valere dal 1° gennaio 2010, a seguito dei trasferimenti provinciali dal "Fondo per la famiglia".

L'anno **duemiladieci** addì **dodici** del mese di **febbraio** alle ore 09,30 nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Taio, la Giunta Comunale di questo Comune si è radunata sotto la presidenza del Sindaco signor Campadelli dott. Bruno.

Sono presenti i Signori:

Campadelli dott. Bruno	- Sindaco
Bottamedi Morena	- Vice-sindaco
Battaini Nicola	- Assessore
Chini Lucio	- Assessore
Zambiasi Alberto	- Assessore

E' assente: *****

Assiste il Segretario comunale signor MACCANI dr. MARIO

PARERI ISTRUTTORI a sensi art. 16 e comma 27° dell'art. 17 L.R. 23.10.98 n. 10

Visto si esprime parere favorevole a sensi art. 16 comma 6° della L.R. 23.10.98 n. 10 circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto richiamata.

Taio, 12.02.2010

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
Rag. Zadra Erminia

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa a sensi art. 16 comma 6° della L.R. 23.10.98 n. 10 in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata.

Taio, 12.02.2010

IL FUNZIONARIO COMUNALE
Dott. Barbi Fabrizio

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **CAMPADELLI** dott. **BRUNO** nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria di cui agli artt. 16 della L.R. 23.10.98 n. 10 e art. 17, 27° comma della L.R. 23.10.98 n. 10, invita quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: Rideterminazione delle tariffe del servizio di asilo nido a valere dal 1° gennaio 2010, a seguito dei trasferimenti provinciali dal "Fondo per la famiglia".

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 37 di data 10.11.2009 con la quale sono state definite le attuali rette di frequenza dell'asilo nido comunale a decorrere dal 1° gennaio 2010, comprendenti la quota giornaliera, le quote fisse per tempo pieno, per part-time e posticipo, di cui le quote fisse rapportate a 5 fasce di reddito.

Ricordato che l'art. 7 della legge provinciale 21.12.2007 n. 23 ha istituito il fondo per la famiglia destinato al potenziamento degli interventi in materia di politiche familiari, tra i quali anche quello di riduzione delle tariffe relative al servizio pubblico di asilo nido.

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 118 di data 29.01.2010, che ha confermato anche per il 2010 gli interventi a sostegno delle famiglie ed in particolare, con riferimento al servizio pubblico di asilo nido, una riduzione delle tariffe, sia per la retta mensile che per la quota giornaliera, nella misura del 30 per cento.

Ritenuto opportuno adeguare le tariffe in base a quanto stabilito dalla Giunta Provinciale con la succitata deliberazione, riducendo del 30 per cento le tariffe attualmente in vigore (retta fissa mensile, compreso prolungamento di orario, e quota giornaliera) con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010.

Atteso che l'adozione del presente atto rientra nelle proprie competenze, ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L.

Dato atto che l'operazione di adeguamento delle rette nei termini proposti non comporta alcuna ricaduta finanziaria sul bilancio di previsione 2010, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 1 in data 20 gennaio 2010, considerato che già in fase di predisposizione, in base al punto A.15) del protocollo d'intesa sulla finanza locale per il 2010 si era tenuto conto della riduzione in oggetto.

Tenuto presente:

- *che sulla proposta di deliberazione in esame il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi comunale ha espresso parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa ai sensi dell'art. 16 comma 6° della L.R. 23.10.1998 n. 10;*
- *che analogamente è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile dalla Responsabile della Ragioneria comunale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10.*

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di ridurre, in base a quanto disposto dalla Giunta Provinciale con delibera n. 118 del 29 gennaio 2010, le tariffe per la fruizione del servizio asilo nido (retta fissa mensile, compreso prolungamento di orario, e quota giornaliera) approvate con delibera consiliare n. 37 in data 10 novembre 2009 ed attualmente in vigore, **del 30 per cento;**
2. di rideterminare conseguentemente le tariffe di cui al precedente punto 1. nella misura di cui **all'allegato n. 1**, che forma parte integrante ed essenziale del presente atto;
3. di stabilire che le nuove tariffe per la fruizione del servizio asilo nido comunale decorrano dal **1° gennaio 2010;**

4. di dare atto che il servizio asilo nido viene attualmente offerto anche a bambini provenienti da Comuni convenzionati, che rimborsano per ogni proprio utente il costo vivo di gestione non coperto dal contributo provinciale equamente ripartito e dalla retta versata dalla famiglia. L'ammontare di quest'ultima è stabilita in misura pari a quella degli utenti residenti nel Comune di Taio e viene applicata e riscossa direttamente da quest'ultimo;
5. di dare atto che la presente delibera diventa esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L (pubblicato sul B.U. n. 9 del 1.3.2005)¹;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - reclamo alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 - comma 13 - della L.R. 04.01.1993 n. 1, come sostituito con l'art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034

¹ di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale per effetto di quanto previsto della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 art. 9, con la quale viene abrogato l'articolo 130 della Costituzione Italiana.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Campadelli dott. Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maccani dott. Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 - D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno **17 febbraio 2010** al giorno **27 febbraio 2010** all'albo pretorio e precisamente per 10 giorni consecutivi.

Taio, 17 febbraio 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maccani dott. Mario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dalla affissione, denunce di vizi, di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con Decreto del Presidente della Regione il 1° febbraio 2005, n. 4L.

Taio, 28 febbraio 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maccani dott. Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Taio, 17 febbraio 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maccani dott. Mario